COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA PROVINCIA DI SIENA REP.N°

BOZZA DI ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO (Regolamento ANPIL Val d'Orcia approvato con Del.Cons.Com.n°59/03)

L'anno addì del mese di in _CASTIGLIONE D'ORCIA_ è comparso: - la Sig.raGRAPPI
DANIELA nato aPIENZA residente aPIENZA C. FGRP DNL 57P63 G602B, che agisce in
veste diPROPRIETARIA dei seguenti beni immobili, siti nel Comune di Castiglione d'Orcia e censiti al catasto
terreni dello stesso Comune, oggetto del presente vincolo così come risultano dal P.A.P.M.A.A. di seguito elencate:
Foglio73 particelle _3,4,5,6,13,14,15,21,22,23,24,25,29,31,35_ totale 15 particelle
Foglio72 particelle _3,4,6,7,9,10,11,14,15,16_totale 10 particelle
Foglio89 particelle _1,2,3,4,5,6,7,8,67,81,90,91,93,123_totale 14 particelle
Particelle interessate del PAPMAA n° 39.
PREMESSO
- che il concessionario ed il proprietario, hanno presentato al Comune di Castiglione d'Orcia in data prot.
n un programma di miglioramento agricolo ambientale ai sensi dell'art.22 del Regolamento ANPIL Val d'Orcia
e del Titolo IV capo III della L.R.n°1/05, conservato in atti (pratica edilizia n°/);
- che l'Amministrazione Comunale ricevente ha chiesto alla Comunità Montana Amiata Senese ed alla Amministrazione
Provinciale di Siena in data prot. n, i pareri previsto all'art. 9, comma 2, del Regolamento
Regionale n°5 del 9 febbraio 2007;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n del, agli atti del Comune di Castiglione
d'Orcia e previa acquisizione dei parere di cui sopra e della Commissione Edilizia Comunale con atto n° del
, è stato approvato il citato programma;
- che la realizzazione degli interventi previsti nel Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale
deve essere garantita da apposito atto unilaterale d'obbligo ai sensi dell'art.22, comma 9, del Regolamento ANPIL Val
d'Orcia e dell'art.42 c.8 della L.R.n°1 del 03.01.2005;
- che il presente atto fa riferimento essenziale al programma presentato, approvato e depositato presso il Comune.
Precisato che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
(Art. 1)
(Obblighi)

Il concessionario ed il proprietario, per quanto di rispettiva competenza e disponibilità, si obbligano per se e per i loro aventi causa a qualsiasi titolo, compresi coloro che risultino per qualunque ragione intestatari dei titoli abilitativi, nei confronti del Comune di Castiglione d'Orcia:

- che il proprietario, sposterà i capi ovini residenti nelle strutture del podere denominato "Le Briccole di Sotto nei nuovi fabbricati da realizzare per l'allevamento degli stessi in loc. "Il Colombaiolo".
- -che l'attuale fienile adiacente al bene storico e architettonico delle Briccole di Sotto sarà smantellato per poi essere ricostruito in altro luogo di proprietà; nonchè tolte tutte le strutture precarie impiegate per l'allevamento. -che la proprietà si impegnerà a ripristinare, sistemare e mantenere tutta l'are a verde.

- 1. Ad effettuare gli interventi descritti nel programma, con le prescrizioni indicate nei pareri espressi in premessa, in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di nuovi edifici rurali o di interventi di cui all'art.20, secondo comma, lettere b) e c), Regolamento ANPIL Val d'Orcia, secondo i tempi previsti nel medesimo;
- 2. A non modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici esistenti o recuperati necessari allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse, considerate ai sensi dell'art.20, comma 2 lett. a) del Regolamento ANPIL Val d'Orcia, per il periodo di validità del programma;
- 3. A non modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici da realizzare per almeno 20 anni dalla loro ultimazione;
- 4. A non alienare separatamente dalle costruzioni le superfici fondiarie alla cui capacità produttiva le stesse sono riferite come specificate nel programma di miglioramento salvi i casi di legge o regolamentari e quelli espressamente autorizzati dal Comune;
- 5. A realizzare gli interventi di sistemazione ambientale riportati nel programma finalizzate alla sistemazione ambientale delle pertinenze degli edifici eventualmente non più utilizzabili a fini agricoli, così come eventualmente individuate dal presente atto d'obbligo;
- 6. A prestare eventuali garanzie mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa per la realizzazione degli interventi di cui ai punti 1 e 5 il cui importo risulti quantificato con perizia tecnica e con validità estesa alla durata del piano e comunque alla data di completamento degli interventi;
- 7. Ad utilizzare i fabbricati realizzati e quelli esistenti, necessari per la conduzione agricola, secondo l'uso funzionale dichiarato nel programma;
- 8. A non recedere dai contratti di affitto in base ai quali è costituita l'azienda agricola, o parte di essa, e a non provocare motivi di risoluzione degli stessi ai sensi dell'art.5 della legge 203/82 per tutta la durata del programma;
- 9. Ad impegnarsi a modificare il presente atto unilaterale d'obbligo in caso di modifiche al programma di miglioramento agricolo ambientale.
- 10. Ad assoggettarsi alle sanzioni in caso di inadempimento. In ogni caso le sanzioni devono esser non inferiori al maggior valore determinato dalla inadempienza.

Il concessionario ed il proprietario dichiarano che loro stessi, i loro aventi causa e successivi proprietari sono obbligati ad osservare tutte le condizioni stabilite nel presente atto e all'eventuale pagamento delle penali stabilite in caso d'inadempienza.

II	presente	atto	unilaterale	d'oppligo	sara	trascritto	а	cura	e a	spese	del	concessionari	io/proprietario,	a cı	ui (competono
a	nche tutte	le al	tre spese c	ontrattuali	, pres	so la Cor	ารค	ervato	ria (dei Reg	istri	Immobiliari di				